

MEDIAZIONE



**FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE CIVILI
Dlgs 4 marzo 2010 n.28**



La nuova mediazione ha subito un profondo cambiamento dal 21 settembre 2013, dalla sentenza 272/2012 della Corte Costituzionale.

La mediazione civile

-La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

-Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

-La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia.

-Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà.

-L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Tipi di Mediazione

La mediazione può essere:

- facoltativa, e cioè scelta dalle parti;
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.

Mediazione obbligatoria

La mediazione è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: **condominio**, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Procedimento di mediazione

- La mediazione si introduce con una semplice domanda all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
- Le parti possono scegliere liberamente l'organismo.
- Le parti devono farsi rappresentare da un avvocato.
- In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
- In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell'organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 3 mesi

Mediazione durante il processo

Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

Esito della mediazione

L'accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.

Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno

Proposta del mediatore

- Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
- Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell'organismo lo prevede.

Proposta del mediatore e successivo processo

Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

RISERVATEZZA

Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo.

Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata.

Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

SPESE NELLA MEDIAZIONE

Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della Giustizia per gli organismi di mediazione pubblici.

Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della Giustizia.

Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro.

In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro

Incontro preliminare di programmazione



L' incontro preliminare di programmazione deve svolgersi entro 30 giorni dalla domanda.

Qui il mediatore verifica con le parti e i loro avvocati la possibilità di iniziare la procedura di mediazione

L'incontro di programmazione previsto dal decreto diventa semplicemente il primo incontro e, in caso di esito negativo del medesimo, nelle controversie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, l'azione giudiziaria diventa procedibile

L'INCONTRO CON L'AVVOCATO



la parte che intende avviare la mediazione deve rivolgersi ad un avvocato

LA DOMANDA DI MEDIAZIONE

per avviare il procedimento l'avvocato presenta la domanda di mediazione presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI
VERONA
Sportello di Mediazione: iscritto al n. 42 del Registro degli
Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della
Giustizia

DM APM

ALLO SPORTELLLO DI MEDIAZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI VERONA

Domanda di attivazione della procedura di mediazione

1) Parte che promuove la procedura:

Cognome e Nome o Ragione sociale:	
Codice fiscale/P.IVA:	
Residenza o Sede:	
Telefono:	
Fax:	
E- mail:	

1.a) Avvocato della parte che promuove la procedura:

Cognome e Nome:	
Codice fiscale/P.IVA:	
Indirizzo:	
Telefono:	
Fax:	
E- mail:	



La domanda,
normalmente è
composta da 8/9
pagine

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

in vigore per le domande presentate dal 13 febbraio 2015

SPESE DI REGISTRAZIONE E GESTIONE:

€ 50,00 (+IVA)*

Le spese di registrazione e gestione sono relative all'attività di istruzione del procedimento (verifica domanda o adesione e documentazione allegata), redazione e invio comunicazioni e redazione e rilascio di verbali. Devono essere versate dalla parte istante al deposito della domanda e dalla parte chiamata in mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

In aggiunta alle spese di registrazione e gestione, sono in ogni caso dovute, a titolo di

SPESE DI SPEDIZIONE,

€ 10,00 (+IVA)*

per ciascuna controparte della quale non venga fornito alla Segreteria, nella domanda di mediazione, un indirizzo di posta elettronica certificata attivo e/o per la quale si renda necessario procedere, anche successivamente alla prima convocazione, ad effettuare le comunicazioni a mezzo raccomandata a.r.. Le spese di spedizione sono dovute dalla parte istante al deposito della domanda e dalla parte che richiede una nuova convocazione, anche successivamente al deposito della domanda.

Il mancato versamento delle spese di registrazione e gestione e/o delle spese di spedizione comporta l'impossibilità di dare corso alla procedura

SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 43,33 (+IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 86,67 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 160,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 666,67 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IVA)*

*Se dovuta

ENTRO 30 GIORNI

IL PRIMO INCONTRO

- il responsabile dell'organismo di mediazione fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda
- al primo incontro ed agli incontri successivi, fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato
- la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante
- durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione

LA VALUTAZIONE

- il mediatore al primo incontro invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
- l'esito di questa valutazione condiziona l'iter seguente

VALUTAZIONE POSITIVA

L'ITER CONTINUA

il mediatore prosegue la procedura, eventualmente fissando altri incontri e si adopera perché le parti arrivino a definire la controversia con un accordo amichevole

SE C'E' L'ACCORDO

L'ITER SI CHIUDE

il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo

SE NON C'E' L'ACCORDO

LA PROPOSTA

il mediatore può tentare di comporre il contrasto tra le parti formulando una propria proposta di conciliazione inoltre, il mediatore formula una proposta di conciliazione in qualsiasi momento del procedimento se le parti gliene fanno concorde richiesta ogni volta che il mediatore formula una proposta di mediazione – di propria iniziativa o su richiesta comune delle parti – i soggetti coinvolti nel procedimento sono chiamati ad esprimersi sulla sua proposta

PROPOSTA ACCETTATA

L'ITER SI CHIUDE

il mediatore forma processo verbale e l'accordo costituisce titolo esecutivo o può essere omologato come indicato nella situazione descritta in alto

PROPOSTA RIFIUTATA

OK AL PROCESSO

in caso di mancato accordo anche in esito alla proposta conciliativa, il mediatore redige il verbale ed è possibile iniziare o proseguire il processo

L'art. 71 quater delle disp. att. del c.c. stabilisce per il procedimento di mediazione in materia di Condominio una competenza territoriale dell'Organismo di Mediazione (quella del luogo ove è situato il condominio) specifica rispetto a quella prevista dall'art. 4 del [D.Lgs. n. 28/2010](#) per come novellato dalla conversione in legge del decreto del fare.

L'art. 71 quater prevede, inoltre, che l'amministratore si presenti in mediazione previa delibera dell'assemblea da assumere con le maggioranze di cui all'art. 1136, secondo comma c.c.. Tale norma va certamente coordinata con le novità introdotte in materia di mediazione in vigore dal 20 settembre 2013: l'incontro di programmazione e l'assistenza tecnica dell'Avvocato.

La delibera assembleare deve dare istruzioni all'amministratore sull'atteggiamento da avere in mediazione e sui poteri e i limiti entro cui conciliare la controversia. La stessa delibera, a rigor di logica, deve prevedere il conferimento dell'incarico al difensore.

L'art. 71 disp. att. c.c. chiarisce, al primo comma, cosa debba intendersi per controversie "in materia di condominio" cui fa riferimento il citato d.lgs. n. 28/2010, offrendo una nozione ampia che ricomprende, oltre a tutto il capo II del titolo VII del libro III, anche gli **artt. 61-72 delle disposizioni attuative del codice civile**. Si tratta, quindi, di **tutte le controversie relative sia agli artt. da 1117 a 1139 del codice civile**, sia alle previsioni, in materia di condominio, disciplinate nelle disposizioni di attuazione dello stesso codice. All'interno delle controversie condominiali rientrano, pertanto, le vicende riguardanti le **parti comuni, la destinazione d'uso** delle stesse (considerata anche la conferma della previsione, post riforma, degli artt. 1117-ter e 1117-quater c.c. in tema, rispettivamente, di modificazioni e di tutela delle destinazioni d'uso). La disciplina della mediazione obbligatoria si intende pacificamente estesa sia al **condominio minimo**, sia a quello **orizzontale** che al **supercondominio** (tutte "articolazioni" previste nelle norme di cui agli artt. 1117 e ss. c.c.).

Rientrano, inoltre, nell'alveo applicativo della mediazione in materia condominiale, tutte le controversie relative **all'amministratore** (artt. 1129-1133 c.c.), alle **spese** fatte dal condomino senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (art. 1134 c.c.), **all'assemblea** dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.), e al **regolamento** di condominio (art. 1138 c.c.), nonché le questioni inerenti **l'impugnazione delle delibere** condominiali (art. 1137 c.c.) e la **responsabilità dell'amministratore e la sua revoca**.

Vanno, inoltre, fatte rientrare nella mediazione obbligatoria, le questioni inerenti le disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. in tema di **scioglimento del condominio** e dall'art. 63 disp. att. c.c. in materia di **riscossione dei contributi condominiali**. Tuttavia, è da sottolineare che, se da un lato, nella disciplina della mediazione rientrano le controversie in tema di riscossione dei contributi, va precisato, dall'altro che, a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, la mediazione **non si applica "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"**; ciò significa che la disciplina della mediazione obbligatoria può scattare nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo, solo a seguito della pronuncia giudiziale sulla richiesta di sospensione. Da rilevare, infine, le disposizioni sull'amministratore (artt. 66 e 67, disp. att., c.c.), sulle **tabelle millesimali** (artt. 68 e 69, disp. att., c.c.), e sui regolamenti condominiali (artt. 70 e 72, disp. att., c.c.).



I compiti dell'amministratore

Caso A: Il condominio viene inviato alla mediazione

- dall' Organismo o dall'avvocato di controparte arriva l'invito a presentarsi;
- normalmente non vi è il tempo per convocare l'assemblea ex art.71 quater datt cc.,
- L'amm.re informa l' organismo il quale dispone il rinvio;
- L' amm.re convoca l'assemblea e richiede la delibera per partecipare alla mediazione se accettarla o meno;
- L'amm.re nomina l'avvocato del condominio il quale predisporrà gli atti.
- L'avv. e l'amm.re partecipano all'incontro comunicano la volontà dell'assemblea.

Caso B: Il condominio deve avviare una controversia condominiale-diritti reali-locazione.

- l' amministrazione convoca l'assemblea e richiede il mandato ad agire;
- viene nominato l'avvocato;
- l' avvocato propone la domanda all' organismo di mediazione.
- incontro di mediazione.

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

E' stata introdotta con il decreto 132/2014 ed è una procedura per la risoluzione delle controversie NON in sede giudiziaria.

La figura centrale è l' AVVOCATO che diventa un NEGOZIATORE nella risoluzione dei conflitti.

In via generale si basa su una convenzione la cui firma delle parti viene poi autenticata dagli avvocati e l' ACCORDO diventa titolo esecutivo.

Secondo il legislatore è rivolto alle liti non ancora formalizzate in Tribunale.

Può riguardare qualunque controversia sui diritti disponibili

ATTENZIONE PERO'

Le liti condominiali sono escluse, quindi problema di coordinamento con la MEDIAZIONE.



PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Sono obbligatorie una serie di precise FORMALITA'.

-Invito rivolto da uno dei litiganti a trattare in negoziazione assistita;

-L' invito deve contenere l'oggetto della controversia, le ragioni, e l'avvertimento alle conseguenze negative in caso di mancata partecipazione (spese del giudizio di merito e risarcimento del danno).

-30 giorni per rispondere.

-In realtà sembra che la negoziazione si un "genteme agreement" a non farsi causa durante il periodo di 30 giorni delle trattative

[Può riguardare qualunque controversia sui diritti disponibili.](#)

La negoziazione dall'invito a controparte fino all'accordo o alla Causa




Tabella da "Italia Oggi"